



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento

Prot. n. _____
SG 123/1

Roma,

Alle Direzioni Regionali
LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali
LORO SEDI

E p.c. All' Ufficio del Dirigente Generale
Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco
SEDE

Alle Direzioni Centrali
LORO SEDI

OGGETTO: Ambito di applicazione dell'Accordo decentrato per la definizione dell'orario di lavoro del personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio presso gli Uffici Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Sono pervenuti da parte di alcuni Comandi provinciali e Direzioni Regionali quesiti inerenti la possibilità di applicare i contenuti dell'Accordo di cui all'oggetto anche presso tali sedi di servizio.

Preliminarmente è necessario precisare che l'Accordo decentrato per la definizione dell'orario di lavoro del personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco scaturisce da una specifica contrattazione a livello decentrato resasi necessaria per corrispondente alle particolari esigenze di organizzazione del lavoro degli Uffici Centrali del Dipartimento.

L'Accordo è diretto esclusivamente al personale, non dirigente, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non inserito in turnazioni ma avente un orario di lavoro giornaliero e, trattandosi di contrattazione integrativa di "posto di lavoro", gli Uffici centrali appunto, risulta legittimato anche in mancanza dell'Accordo quadro sull'orario di lavoro previsto dagli artt. 8 e 10 del D.P.R. del 7 maggio 2008.

In particolare, l'esigenza di una contrattazione ad hoc per gli Uffici Centrali del Dipartimento si è resa necessaria in relazione ad una maggiore razionalizzazione dell'impiego delle risorse; infatti, stante il numero ampio di personale a servizio giornaliero presente in tali uffici: una rimodulazione dell'orario di lavoro dei singoli ha consentito una totale copertura dell'orario di servizio degli Uffici di cui trattasi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento

Peraltro, ciò si è reso possibile non essendo tale personale, in via ordinaria, direttamente collegato alla funzione operativa propria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Inoltre, l'impossibilità di poter fruire, da parte dei detto personale della mensa di servizio, ha consentito all'Amministrazione di poter organizzare lo svolgimento dell'orario d'obbligo con una maggiore flessibilità non rispondente ad un aggravio di costi.

Pertanto, data la peculiarità della presenza sul territorio e dell'attività propria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, appare evidente l'impossibilità di adottare il medesimo accordo per le strutture dei Comandi provinciali ed anche delle Direzioni Regionali, differenti per numero di risorse, organizzazione e funzionalità operativa, tali da non consentire una gestione univoca con le esigenze degli Uffici centrali.

Nel caso, peraltro, ove si operi una trasposizione dell'Accordo per la parte riguardante le modalità di articolazione dell'orario di lavoro su più rientri pomeridiani, in contesti dove sia presente la mensa di servizio, dovrebbe essere previsto comunque il contributo economico a carico del dipendente, così come stabilito dall'art. 50, comma 3, CCNL 1998-2001 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In considerazione di quanto sopra esposto, ed ai sensi degli artt. 8 e 10 del D.P.R. del 7 maggio 2008, rimane comunque aperta la possibilità per le singole realtà locali di effettuare, nel rispetto della normativa vigente, la contrattazione integrativa di sede per porre in essere una diversa organizzazione del lavoro, adeguata alle specifiche esigenze di servizio dei singoli Comandi.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Tronca